COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1979

che approva i piani di accelerazione dell'eradicazione della brucellosi e della tubercolosi presentati dall'Italia

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(80/122/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/391/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, che instaura un'azione della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

vista la direttiva 79/110/CEE del Consiglio, del 24 gennaio 1979, che autorizza la Repubblica italiana a rinviare la comunicazione e l'attuazione dei piani nazionali di eradicazione accelerata della brucellosi e della tubercolosi dei bovini (2), in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando che l'Italia, con lettera del 23 marzo 1979, ha presentato alla Commissione un piano di accelerazione dell'eradicazione della brucellosi e un piano di accelerazione dell'eradicazione della tubercolosi ;

considerando che l'Italia ha completato i piani di accelerazione dell'eradicazione della brucellosi e della tubercolosi e che essi potranno essere attuati conformemente alle disposizioni della direttiva 78/52/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1977, che stabilisce i criteri comunitari per i piani nazionali di accelerazione dell'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi enzootica dei bovini (3), con particolare riguardo all'articolo 3, punto 2 ; che a tale proposito l'Italia si è impegnata a vegliare affinché l'indennizzo effettivamente versato in ciascun caso sia tale da offrire un compenso appropriato, atto a permettere il successo del piano di eradicazione accelerata ;

considerando che questi piani, dopo esame, risultano conformi alla direttiva 77/391/CEE ; che sono pertanto soddisfatte le condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente ; che il comitato del FEAOG è stato consultato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

I piani di accelerazione dell'eradicazione della brucellosi e della tubercolosi presentati dall'Italia sono approvati.

Articolo 2

La Repubblica italiana mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per dare attuazione ai piani di cui all'articolo 1 al più tardi il 31 dicembre 1979.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 44.
(2) GU n. L 29 del 3. 2. 1979, pag. 24.
(3) GU n. L 15 del 19. 1. 1978, pag. 34.